



ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO

Scuola dell'Infanzia - Primaria e secondaria di 1° grado
Viale A. Moro, 2 - 72100 Brindisi - Tel. 0831.430056 - Fax 0831.431877
Sito: www.arnillaweb.it • e-mail: bric81000c@istruzione.it • bric81000c@pec.istruzione.it



Cambridge ESOL
Exam Preparation Centre

Brindisi 02/05/2022

Circolare n. 176

I.C. BOZZANO -BRINDISI
Prot. 0005525 del 02/05/2022
IV-8 (Uscita)

A tutti le famiglie degli alunni
A tutto il personale scolastico
All'utenza
Atti
Sito
Bacheca

Oggetto: Misure post-emergenziali dal 1° maggio 2022

- Controllo obbligo GP:** i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP.
Ingresso a scuola di soggetti esterni: accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica senza esibizione del GP.
- Controllo obbligo vaccinale:** sulla piattaforma SIDI continuerà ad essere effettuato il solo controllo dell'obbligo vaccinale del personale fino al 15 giugno. Il personale docente inadempiente viene utilizzato in attività di supporto all'I.S. per 36 ore (senza GP base).
La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021).

N.B: si riporta risposta del Miur alla FAQ "Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall'infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l'obbligo vaccinale?

"Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all'infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l'obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022. Considerato che l'apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l'eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

- Misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022:**

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Dispositivi di protezione individuale: mascherine ffp2

Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** anche nei seguenti casi:

a) **per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:**

1) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente: è il caso dei pullman per viaggi di istruzione e uscite didattiche.

2) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

N.B. non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. Gestione casi Covid: continua ad applicarsi quanto già in vigore.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
*(firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3 del Dlgs 39/1993)*